

DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 132 del 24 giugno 2019

Proroga tecnica contratto di servizio Cisterna Ambiente S.p.A. (in liquidazione) fino al 31/01/2020.

Ordinanza Sindacale nr. 82 del 14 giugno 2019.

Delibera conseguente e determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio fino al 31.01.2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che in esecuzione della 87 del 05/11/2018, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio somministrazione del lavoro, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/16;
- che l'art. 4 del Bando di gara prevedeva espressamente la possibilità di rinnovo sia nell' AN che nel QUANTUM per ulteriori sette mesi del servizio oggetto della medesima gara con CIG 7679440A5B e CPV 75131100-4 servizi di somministrazione lavoro.

VISTI gli atti di gara;

TENUTO CONTO che entro le ore 12.00 del 26.11.18, termine di presentazione delle offerte, sono pervenuti due plichi:

1. Soc. Tempor Soluzione al Lavoro S.p.A., prot. 473 del 26.11.18, ore 9.07;
2. APL Lavoro Network – Rete del Valore S.c.a.r.l., prot. n. 475 del 26.11.18, ore 10.51.

APPURATO che all'esito delle verifiche degli atti di gara il servizio somministrazione lavoro è stato affidato alla società APL Lavoro Network – Rete del Valore S.c.a.r.l., a fronte di quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica con espressa possibilità di proroga dell'affidamento per ulteriori 7 mesi;

PRESO ATTO

- che in data 1 marzo 2019 l'Assemblea Straordinaria della Cisterna Ambiente S.p.A. ha revocato lo stato di liquidazione della società che deve essere formalizzato con il certificato del tribunale delle Imprese;

- che il Socio di Maggioranza – Comune di Cisterna di Latina – ha deliberato con atto del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2019 di dare mandato al Sindaco di revocare lo stato di liquidazione della Cisterna Ambiente e di valutare il percorso per la gestione in house providing del servizio di Igiene Urbana;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30.06.2018 l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Sindaco di operare per una nuova forma di governance del servizio di gestione del ciclo di rifiuti con particolare riferimento al modello organizzativo "in house";

- che con Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019 ha prorogato il contratto di servizi alla Cisterna Ambiente fino al 31 gennaio 2020;

- che l'azienda opera in un mercato altamente instabile e imprevedibile con la certezza di dover svolgere al meglio il servizio pubblico della raccolta dei rifiuti effettuando anche una turnazione e dei servizi che non sono preventivabili;



- caratteristiche dell'attività espletata dalla Cisterna Ambiente sono l'instabilità, l'imprevedibilità, la discontinuità derivante dal carattere del servizio che è legato da un lato alla "collaborazione" dei cittadini e dall'altro all'inevitabile posizione di forza degli impianti di smaltimento;

- non avendo completato, seppur solo formalmente l'iter di uscita dallo stato di liquidazione, la Cisterna Ambiente S.p.a. non può operare assunzioni a tempo indeterminato e di contro avendo un contratto di servizi sempre in proroga di alcuni mesi non può neppure iniziare un percorso di formazione del personale che non rientra in quello stabilmente occupato;

TENUTO CONTO

che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina, o per la definizione del percorso di gestione *in house* del servizio;

Che la società in stato di liquidazione non può procedere alle indispensabili assunzioni del personale ma deve continuare a rivolgersi al mercato di somministrazione del lavoro;

Che negli ultimi anni la società ha sempre mantenuto un ottimo livello di effettuazione del servizio pubblico essenziale con l'impiego di circa 50 unità tra lavoratori in forza alla società (assunti antecedentemente alla fase di liquidazione) e lavoratori somministrati nella misura di 15 – 16 unità;

Che la società nello svolgimento del servizio ha formato tutta la forza lavoro ottimizzando le risorse in vista del nuovo piano ambientale di competenza del socio di maggioranza che prevede l'ampliamento del servizio in altre zone della città;

Che il servizio di raccolta dei RR.SS.UU. necessita di particolare attenzione durante lo svolgimento dello stesso dal momento che vengono coinvolti i cittadini e che è necessario un controllo sul prodotto anche in vista del successivo conferimento agli impianti che, in parte, lo restituiscono in emolumenti;

Che parte della raccolta del rifiuto viene effettuata a mezzo delle isole ecologiche informatizzate che necessitano di particolari procedure per la raccolta ed il ripristino del "contenitore" provvisto di scheda e di pesa;

RICHIAMATO:

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni delle Ordinanze Sindacali nr. 91 e 156 dell'anno 2018 e n° 82/2019 che qui si intendono richiamate e trascritte;

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della definizione del percorso di gestione *in house* del servizio, come indicato nell'Assise Consiliare del 30 giugno 2018 e del 6 giugno 2019 e confermato dalle Ordinanze sindacali



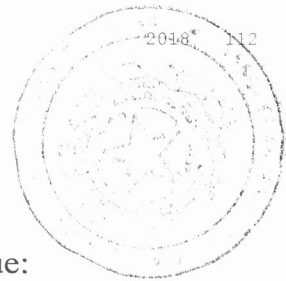
richiamate o, in subordine, in attesa della eventuale pubblicazione della gara di appalto per la gestione del medesimo servizio

CONSIDERATO CHE:

- l'Ordinanza sindacale richiamata è stata notificata alla società il 14 giugno 2019 e pertanto i ristretti tempi per ottemperare non consentono alcuna alternativa alla prosecuzione della gestione del servizio da parte della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione, la quale a sua volta deve reperire sul mercato, presso operatori qualificati, i servizi indispensabili al suo corretto funzionamento per l'effettiva esecuzione del contratto di servizio;
- la corretta conduzione della gestione aziendale è presupposto indispensabile per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio affidato avente caratteristiche fondamentali per la salute e l'igiene pubblica;
- il Bando di Gara prevedeva all'art.4 la possibilità di prorogare il servizio per ulteriori 7 mesi;
- dal Socio di Maggioranza è stato prorogato il Contratto di Servizi fino al 31.01.2020;
- è necessario prorogare i servizi indispensabili al funzionamento della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione con gli attuali operatori, che hanno comunque dimostrato affidabilità ed efficienza, nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per il reperimento delle migliori condizioni di economicità ed efficienza;

VISTI:

- ☐ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ☐ il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;



- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";
- f) che la Società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione deve espletare le procedure ad evidenza pubblica per il reperimento delle migliori condizioni di efficienza, ed economicità dei servizi richiesti;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali nr. 91 e nr 156 anno 2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
8. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti